

## **L'intermediazione assicurativa ai sensi del Reg. Isvap 5/2006**

- I nuovi professionisti del settore assicurativo e il Registro Unico degli Intermediari di assicurazione e riassicurazione;
- I requisiti per l'iscrizione al RUI;
- Il nuovo Regolamento Isvap n. 5/2006 modificato ed integrato dal Provvedimento Isvap del 2 luglio 2009 n. 2720 e dal Provvedimento Isvap del 17 dicembre 2008 n. 2664;
- I nuovi allegati;
- Le regole di comportamento degli Intermediari di assicurazione;
- La violazione delle regole di comportamento
- Le Sanzioni

I nuovi professionisti del settore assicurativo e il Registro Unico degli Intermediari di assicurazione e riassicurazione.

1) Attività riservata. L'attività di assicurazioni Rami vita e danni è riservata esclusivamente (art. 11 CAP):

- alle Imprese di assicurazione, con divieto di cumulo o con gestione separata;

- S.p.a., società di mutua assicurazione, Società cooperativa, Società europea S.p.a. con capitale minimo (CE/2157/2001);

- Società con capitale o fondo di garanzia, interamente versato (fra 5 e 1,5 milioni di euro).

2) Attività vigilata: L'attività di assicurazioni

Rami vita e danni è attività soggetta al controllo di organi pubblici - ISVAP -.

Le Imprese di assicurazione con sede in un Stato membro UE possono svolgere attività in tutto il territorio dell'Unione europea, secondo queste modalità:

1) attività in LS. Le Imprese di assicurazione italiane possono svolgere attività all'estero in regime di Libero Stabilimento:

- aprendo sedi, uffici, in uno o più degli Stati membri UE.

2) attività in LPS. Le Imprese di assicurazione italiane possono svolgere attività all'estero in regime di Libera Prestazione di Servizi:

- tramite operatori stranieri; - tramite vendite a distanza (internet,...).

Le Imprese straniere appartenenti a Stati membri

dell'UE possono svolgere attività assicurativa in Italia a pari condizioni con le Imprese italiane.

Strumenti qualitativi ovvero procedure di:

## Condizioni di esercizio dell'attività assicurativa

Strumenti quantitativi ovvero strumenti prudenziali, quali:

riserve tecniche = accantonamenti tecnici a fronte degli impegni assunti;

marginale di solvibilità = requisiti patrimoniali minimi per fronteggiare i rischi.

controllo interno = ruolo degli organi sociali e struttura del sistema di gestione;

controllo esterno = procedure di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi (circolare ISVAP n. 577/d del 2005).

# Gli intermediari di assicurazione

L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'art 106 del CAP e art. 2 Regolamento Intermediari, consiste :

nel PRESENTARE o PROPORRE prodotti assicurativi oppure

nel PRESTARE ASSISTENZA o anche

nella CONSULENZA finalizzate a tale attività ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione in caso di sinistri dei contratti stipulati

Attenzione!! Solo se previsto nell'incarico intermediativo (contratto fra Intermediario e Compagnia): nella conclusione dei costi

## Attività escluse:

Le disposizioni del Titolo IX CAP sugli Intermediari non riguardano: Attività di sola informazione fornita a titolo accessorio nel contesto di altra attività professionale, sempre che l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione. Attività di intermediazione assicurativa qualora ricorrano alcune specifiche condizioni, congiuntamente, (previste all'art. 107 CAP, comma 2, lettera C):

- non si tratta di polizza sulla vita o per responsabilità civile;
- l'intermediazione non è svolta professionalmente;
- l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento o nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio;
- l'importo del premio annuale non eccede i 500 euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione , compresi eventuali rinnovi non supera i 5 anni.

## Accesso all'attività di intermediazione assicurativa

L'attività di intermediazione:

- 1) E' attività riservata agli iscritti al RUI – Registro Unico Intermediari;
- 2) Non può essere esercitata da chi non è iscritto;
- 3) E' consentita anche ad Intermediari assicurativi e riassicurativi residenti nel territorio di uno Stato membro UE;
- 4) Non è consentita agli enti Pubblici e agli Enti o società da essi controllati e ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale, quando l'orario di lavoro superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

# Gli Intermediari principali

Figure previste nel RUI - Registro Unico Intermediari:

- Sezione a) Agenti di assicurazione;
- Sezione b) Brokers di assicurazione o mediatori di assicurazione o riassicurazione;
- Sezione c) Produttori diretti;
- Sezione d) Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Vita S.p.a
- Sezione e) I soggetti addetti all'intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori, e gli altri incaricati degli Intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b), d) per l'attività svolta al di fuori dei locali dove l'Intermediario opera.



Tre figure fondamentali, che anche nello scenario normativo precedente al CAP, rappresentavano da un lato, i c.d. canali tradizionali (Agenti e Brokers di assicurazione) e dall'altro i c.d. canali alternativi, (Banche e soggetti affini) ma che oggi entrano a fare parte di un'unica categoria professionale: quella degli Intermediari di Assicurazione .

AGENTI: Soggetti iscritti alla lettera a); Sono la figura più tradizionale di Intermediario di assicurazione, già prevista sia nel Codice Civile all'art. 1742 e nella legge istitutiva dell'Albo Agenti, Legge n. 487/1979;

-È quel soggetto che assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti e che agisce in nome e per conto di una o più Imprese di assicurazione, di cui ne ha la rappresentanza;

-Soggetti che possono operare sia individualmente che attraverso una propria organizzazione di mezzi e di persone;

-La loro attività segue le regole in materia di  
Impresa (artt. 2195 c.c. e ss.).

## Che cosa significa avere la rappresentanza della compagnia?

Significa che la Compagnia ha conferito all'Agente  
uno speciale potere ovvero il potere di  
rappresentarla nella conclusione dei contratti,  
secondo quanto disposto dagli artt. 1752 – 1753  
c.c.

Nel caso in cui la Compagnia voglia poi riconoscere  
un potere ancora più ampio agli Agenti, viene loro  
rilasciata apposita procura, che normalmente è  
contenuta in una clausola del mandato di  
agenzia. In questo caso l'Agente, oltre a  
concludere i contratti per conto dell'agenzia, può  
compiere anche tutte le attività che riguardano le  
modifiche contrattuali e la risoluzione del  
contratto.

## Compagnia - Agente.

Attenzione!!

Solo per gli Agenti Si ricorda che i rapporti tra Compagnie ed Agenti sono disciplinati dall'ANA (Accordo Nazionale Agenti) del 23 dicembre 2003, accordo collettivo tra Impresa ed Agenti di assicurazione, che contiene la disciplina relativa a numerosi aspetti del rapporto

Importante nel rapporto Compagnia - Agente è il regime delle indennità di fine rapporto -TFR-, nel caso in cui l'incarico agenziale venga a cessare.

Tali somme vengono calcolate sulla base dell'attività e del portafoglio dell'Agente secondo modalità determinate nell'ANA stesso.

NOVITA'

Abolizione del regime di esclusiva per il solo Ramo danni, con il Decreto Bersani bis (Legge n. 248 del 4 agosto 2006).

Prima della legge n.248/2006, l'Agente poteva agire in esclusiva per una sola Compagnia, la quale a sua volta non poteva conferire incarichi di affari nella medesima zona e per lo stesso Ramo a più agenti contemporaneamente.

Conseguenza plurimandato per il Ramo Danni e possibilità di monomandato solo per il Ramo Vita (alcuni ritengono che il Bersani Bis abbia fatto perdere di efficacia ANA 2003).

## La coagenzia

L'art. 2 comma 4 del CAP prevede che il contratto di agenzia possa essere stipulato tra una Compagnia e più Agenti, i quali ricevono un incarico congiunto e solidale. Le quote d'interesse a cura dei vari Agenti sono uguali, a meno che l'incarico non contenga disposizioni diverse. Se il contratto si scioglie con uno solo dei coagenti, la Compagnia può nominare i sostituti.

Gli Agenti rimasti in carica non possono opporsi ma, se non desiderano operare in coagenzia con tale soggetto, possono chiedere la risoluzione del contratto.

Particolare figura di Intermediario assicurativo che, come è noto, nasceva come consulente dell'assicurato:

- Soggetto iscritto al RUI nella lettera b);
- Intermediario che agisce su incarico del cliente e

che – a differenza dell'Agente non ha potere di rappresentanza d'Impresa d'assicurazione o riassicurazione.

Il Broker, svolge l'attività di messa in contatto del cliente, che manifesti un proprio fabbisogno assicurativo, e la compagnia di assicurazione. A ciò si aggiunge l'attività di consulenza ovvero presta assistenza al cliente. Il contratto di brokeraggio è un contratto misto di mediazione e di prestazione d'opera intellettuale.

Non si può essere mediatore di assicurazione occasionale!!

Obblighi d'informativa precontrattuale e regole di comportamento (art. 120 comma 2 del CAP) :

- Gli Intermediari hanno l'obbligo di dichiarare espressamente al Contraente se egli agisce come Intermediario indipendente che fornisce

un'analisi imparziale, o se propone determinati prodotti in virtù di “un obbligo contrattuale con una o più Imprese d'assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali Imprese”.

Poiché tali obblighi si riferiscono a tutti gli Intermediari, è evidente che anche il Broker può ricevere incarichi di intermediazione dalle Compagnie, con l'unico limite di non potere avere poteri di rappresentanza della Compagnia stessa.

## Le Banche

L'attività bancaria viene definita come l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito (espressamente disciplinata con il c.d. Testo Unico Bancario –TUB- emanato con D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385).

Tuttavia alla luce di un indirizzo normativo che ha

portato alla despecializzazione bancaria (si pensi alla creazione della banca universale, D.Lgs. 481/1992) ed a una marcata amministrativizzazione della disciplina.

Le Banche, oltre alla tipica attività bancaria, ovvero l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso sotto forma di depositi o altra forma, possono esercitare anche

- attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali a queste ultime: - tra le attività strumentali vi è anche quella di intermediazione assicurativa, oggi

espressamente riconosciuta dal CAP, nelle forme indicate.

I soggetti in attività finanziaria ai sensi del Testo Unico Bancario

Il TUB opera una distinzione a seconda che l'attività dei soggetti operanti nel settore finanziario si svolga o meno nei confronti del



pubblico, il che costituisce una ragione di discriminazione per la differente intensità di controlli per gli intermediari che operano nei confronti del pubblico.

### Intermediari ex 107 TUB

Soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del TUB, iscritti in un apposito elenco speciale tenuto presso la Banca d'Italia che esercita controlli prudenziali, molto prossimi ai controlli bancari, sugli iscritti nell'elenco.

L'iscrizione in tale elenco dipende da un insieme di criteri oggettivi: • riferibili all'attività svolta; • alla dimensione; • al rapporto tra indebitamento e patrimonio.

Tali soggetti svolgono attività finanziaria ed in particolare l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,

di prestazioni di servizi di pagamento.

## Le SIM

Società di Intermediazione Mobiliare previste e disciplinate dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria -TUF-. ( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

In base all'art.1 del TUF lettera e), sono “Società di intermediazione mobiliare, le Imprese, diverse dalle Banche e dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, autorizzate a svolgere servizi di investimento”.